TOTUS TUUS MARIA
AVE SIGNORA APARECIDA

PICCOLA OPERA DI MARIA REGINA DEI CUORI

CODICE FONDAMENTALE

CODICE FONDAMENTALE

PICCOLA OPERA
DI MARIA
REGINA DEI CUORI



Ricordo
dell'Erezione Canonica
della Piccola Opera
di Maria Regina dei Cuori
ad Associazione clericale
pubblica di fedeli

01.10.2017

CODICE FONDAMENTALE

PICCOLA OPERA
DI MARIA
REGINA DEI CUORI

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

EG: Evangelii Gaudium
LG: Lumen Gentium
MC: Marialis Cultus
RM: Redemptoris Mater
SC: Sacrosanctum Concilium
CIC: Codex Iuris Canonici

BIBLIOGRAFIA

Testi Biblici:
LA SACRA BIBBIA, edizione CEI 2008

© - 2019 - POMRC
Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori
Via Angiolella
89017 Drosi (RC) - Italia

Introduzione

Piccola Opera
di
Maria Regina dei Cuori

La *Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori* (da ora: *POMRC*) nasce da una ispirazione di un sacerdote della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi nell'agosto del 1991 quando, ancora ragazzo, sentì davanti ad una piccola immagine di Nostra Signora Aparecida, da lui ai tempi totalmente sconosciuta, una *chiamata* a vivere la propria vita totalmente donato a Maria. Questa forte esperienza spirituale fu l'inizio di un cammino che con il passare del tempo assunse una sua propria identità. Fu come un seme da coltivare, custodire e far giungere a maturazione. Quel primo incontro con la Madre del Signore nella piccola immagine di Aparecida venne intensificato, qualche

mese dopo, dalla lettura del *Trattato della vera devozione alla Santa Vergine* di san Luigi M. Grignion de Montfort, libro capace di esprimere nelle parole, ma principalmente nei contenuti, quello che egli sentiva forte nel cuore. Iniziò da quel momento un cammino per comprendere sempre più e sempre meglio lo specifico di quella prima chiamata. Tenne nel segreto del cuore ciò che ogni giorno viveva e sperimentava, come un fuoco continuamente alimentato e, man mano che cresceva, sempre di più andavano delineandosi i tratti specifici.

In questo spirituale atteggiamento di farsi condurre, comprese che il Signore lo chiamava al ministero ordinato e fu proprio nel periodo del Seminario che timidamente confidò al direttore spirituale ciò che più gli stava a cuore, ricevendone incoraggiamento a scrutare in profondità ciò che sentiva dentro. Sempre più forte la realtà

veniva schiarendosi e, onde evitare il rischio di illusione o fissazione o peggio ancora di una tentazione, iniziò a farsi guidare da persone di alto spessore spirituale e profondi conoscitori dello spirito umano perché pervasi dello Spirito di Dio. Accompagnato da queste sagge guide, con le quali il confronto e l'apertura del cuore non erano certo occasionali, arrivò a comprendere che veniva chiamato a dare inizio, nella Chiesa, ad una nuova realtà con identità e carisma propri. Fondamentale, in questo cammino, fu l'incontro nel 2002 con il primo membro, il quale si sentì chiamato a condividere il nuovo ideale. Nel tempo, altri membri presbiteri si sarebbero aggiunti, fino a formare l'attuale piccola comunità.

Nonostante l'incoraggiamento, il sostegno e l'approvazione di varie persone e pur vivendo di fatto l'esistenza mettendo in pratica l'interiore impulso, mancava però alla *POMRC*, il sigillo

che ne garantisse l'ecclesialità, cioè il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. Il tempo di grazia propizio perché questo avvenisse fu la nomina a Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi di Mons. Francesco Milito. In lui la piccola comunità trovò un pastore saggio e accogliente, un guida illuminata, un garante dell'autenticità dell'ispirazione e del carisma e a fare esperienza di una amorevole paternità continuamente dimostrata. Il primo incontro che ha permesso di manifestargli ciò che da tempo già si viveva avvenne il 13 gennaio 2013. La verità, la sincerità, la disponibilità, oltre ai più veri e genuini sentimenti umani e cristiani nei suoi confronti e nei confronti della Chiesa, hanno accompagnato il cammino di discernimento consequenziale a questo primo incontro al quale, nel tempo, ne sono seguiti molti altri.

In questi anni di intenso dialogo, con l'aiuto di esperti giuristi e di va-

lenti mariologi di livello internazionale è stato redatto il *Codice Fondamentale* della *POMRC*. Finalmente, nel giorno più significativo dell'Anno mariano - il 13 maggio 2017 -, indetto in Diocesi dello stesso Mons. Francesco Milito per commemorare il Centenario dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Fatima, proprio da quel luogo benedetto, il Vescovo trasmise con lettera alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, il *Codice Fondamentale* della *POMRC*. In seguito egli ne parlò al Consiglio episcopale del 18 agosto 2017, al Consiglio presbiterale del 19 settembre 2017 e ai Vicari foranei il 21 settembre 2017 raccogliendone positiva accoglienza.

L' 8 settembre 2017 la *POMRC* ha fatto richiesta formale di approvazione a Mons. Francesco Milito. Il 29 settembre 2017 (Prot. 313/17) il Vescovo ha approvato il *Codice Fondamentale*

della Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori avente sede presso la Parrocchia "San Martino Vescovo" in Drosi, Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi

Il 1 ottobre 2017 - XXVI Domenica del Tempo Ordinario, Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, Santa Teresa di Gesù Bambino - presso la Chiesa S. Rocco, nella Contrada Spina situata nel territorio della stessa Parrocchia, alla presenza del Card. Odilo Pedro Scherer, Arcivescovo Metropolita di San Paolo del Brasile, e una rappresentanza di clero e di laici, nella felice ricorrenza nell'anno giubilare per il trecentesimo anniversario del ritrovamento dell'immagine di Nostra Signora Aparecida, Madre Regina e Patrona principale della *POMRC*, con decreto prot. 314/17, Mons. Francesco Milito erigeva ad Associazione clericale pubblica di fedeli *in itinere* di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano, la Piccola Opera di Maria

Regina dei Cuori, a norma dei canoni 302, 304 e 312 §1, 3° del CIC e del can. 579, rescritto il 20 maggio 2016.

In questo opuscolo sono ora riportati tutti gli Atti ufficiali e il testo del *Codice fondamentale*.

Atti Ufficiali

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Francesco MILITO
Vescovo della Diocesi di Oppido M.-Palmi

Eccellenza Reverendissima,

io sottoscritto Sac. Nino Larocca della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, con immensa ed intima gioia e nello stesso tempo con profonda emozione, desidero principalmente ringraziare e lodare il Signore e la Madre benedetta per tutto quello che mi concede di vivere e, in questa lode e ringraziamento, si inserisce la mia benedizione per tutto quello che Lei ha fatto e continua tuttora a fare per la Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori.

Il 13 gennaio 2013 è avvenuto il nostro primo incontro con Sua Eccellenza. L'incontro mi ha permesso di esprimerLe ciò che da tempo vivevo nella mia vita. La verità, la sincerità, la disponibilità, oltre ai più veri e genuini sentimenti umani e cristiani nei Suoi confronti e nei confronti della Chiesa, hanno accompagnato i successivi incontri del cammino di discernimento, sorretto dal Suo affetto e dalla Sua premura paterna.

L'itinerario è stato vissuto come tempo dello Spirito per comprendere sempre più la realtà della *Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori* nella Chiesa per il mondo.

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDO

a Lei, Eccellenza Reverendissima, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, seguendo il disposto del can. 579 del CIC, rescritto il 20 maggio 2016, di poter erigere, con formale decreto, la *Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori*, Associazione clericale pubblica di fedeli.

RingraziandoLa per la paternità manifestatami porgo i miei più cordiali saluti, invocando la Sua benedizione e benevole accoglienza.

Drosi, 08 settembre 2017, *Natività della B. V. Maria.*

In Gesù e Maria
Sac. Nino Larocca

MONS. FRANCESCO MILITO
VESCOVO DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI

Prot. n. 313/17

DECRETO DI APPROVAZIONE
CODICE FONDAMENTALE
"PICCOLA OPERA DI MARIA REGINA DEI CUORI"

Vista la domanda presentata in data 8 settembre 2017 dal sac. Nino Larocca per il riconoscimento e l'erezione della *Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori* in Associazione clericale pubblica di fedeli, avente sede attuale presso la Parrocchia "San Martino Vescovo" in Drosi, Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, comune di Rizziconi, provincia di Reggio Calabria;

a conoscenza del *Codice Fondamentale* della stessa Associazione per averne seguito e accompagnato tutti i passaggi per il testo definitivo;

con il presente atto

APPROVO
il Codice Fondamentale
della "Piccola Opera di Maria Regina dei cuori"

con validità a partire dalla data odierna e con l'assicurazione di erigere la *Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori* ad Associazione clericale pubblica di fedeli in itinere di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano.

Fiducioso che le finalità formative e spirituali dell'Associazione, in piena fedeltà al carisma proprio, avranno nel *Codice* il testo di sicura guida e forte riferimento, una speciale benedizione per i Membri aderenti.

Oppido Mamertina, 29 settembre 2017
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

Sac. Domenico CARUSO
Cancelliere Vescovile

DIOCESI DI OPPIDO MAMERTINA - PALMI
CURIA VESCOVILE
CANCELLIERE

FRANCISCUS MILITO - EPISCOPUS OPPIDENSIS - PALMARUM

✠ Francesco MILITO
Vescovo



MONS. FRANCESCO MILITO
VESCOVO DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI

Prot. n. 314/17

DECRETO DI EREZIONE DELLA
"PICCOLA OPERA DI MARIA REGINA DEI CUORI"
AD ASSOCIAZIONE CLERICALE PUBBLICA DI FEDELI

Sin dagli inizi del servizio episcopale in questa Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, il sac. Nino Larocca mi ha espresso il desiderio di voler fondare un'Associazione clericale pubblica di fedeli costituita in vista di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano, avendo già l'adesione di alcuni confratelli uniti tra loro dai medesimi ideali. Ravvisandovi i germi di una provvidenziale grazia per la nostra Chiesa locale, ho manifestato la mia apertura di approfondirne i fondamenti e valutarne l'opportunità nel comune intento di portarla a conveniente maturazione.

Ho voluto, anzitutto e per maggiore prudenza, confrontarmi con i tre confratelli Vescovi, a conoscenza dell'iniziativa a motivo dei rispettivi sacerdoti costituenti il primo nucleo di comunità. Da loro ho sempre ricevuto pareri positivi, anzi da parte di qualcuno anche sollecitazioni perché non indugiassi oltre per l'accoglienza.

Pur potendo decidere in autonomia, proprio per favorire a tempo debito accoglienza e così evitare intoppi di percorso – comuni ad ogni novità di cui non si riescono a cogliere subito spirito ed evoluzione –, ho coltivato il progetto in clima di assoluta riservatezza per accompagnarlo con autorevole superiore discernimento sottoponendolo alla Congregazione per gli Istituti per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica così da riceverne utili indicazioni per arrivare ad un discernimento ecclesiologicamente fondato e canonicamente sicuro, a garanzia degli eventuali sviluppi futuri.

In seguito, ho presentato tutto l'iter della *Piccola Opera* nelle riunioni del Consiglio Episcopale (18 agosto 2017), del Consiglio Presbiterale (19 settembre 2017) e dei Vicari Foranei (21 settembre 2017), registrandone positiva accoglienza.

Per tutte queste autorevoli e collegiali valutazioni, convergenti sulla validità della *Piccola Opera*;

ritenendo che siano maturi i tempi perché essa possa iniziare a perseguire i fini che si propone;

considerato che la richiesta di trasformare il precedente cammino di gruppo in Associazione canonica esprime il desiderio che le finalità da tempo coltivate possano essere attuate con efficace e in un contesto più evidente di comunione con la chiesa;

vista la domanda presentata in data 8 settembre 2017 dal sac. Nino Larocca, ispiratore della *Piccola Opera*;

approvato con Prot. n. 313/17 del 29 settembre 2017 il *Codice Fondamentale* della *Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori*, avente sede attuale presso la Parrocchia "San Martino Vescovo" in Drosi, Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, comune di Rizziconi, provincia di Reggio Calabria;

con il presente atto a norme dei cann. 302, 304 e 312 §1, 3° del CIC e del can. 579 rescritto il 20 maggio 2016,

RICONOSCO ed ERIGO la

"PICCOLA OPERA DI MARIA REGINA DEI CUORI"
in Associazione clericale pubblica di fedeli
in itinere di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano.

I sacerdoti appartenenti alla *Piccola Opera* che, con il permesso del proprio Ordinario, in possesso dell'escardinazione della propria Diocesi di provenienza vengono incardinati nella Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, nel nostro Istituto Diocesano Sostentamento per il Clero sono iscritti con la corrispettiva mansione attualmente prevista come "Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Teodoro Martire in Rizziconi (RC)", e ciò per due motivi:

- permettere al gruppetto dei sacerdoti di iniziare una vera e strutturata esperienza di *vita comune*, base imprescindibile per la coltivazione della spiritualità propria della *Piccola Opera* e della formazione permanente ad essa correlata;
- porre una premessa e le modalità del futuro *mandato canonico in prospettiva chiaramente "missionaria"*, cioè di affidamento di territori particolarmente bisognosi di capillare cura pastorale per la nuova evangelizzazione e di inculturazione della fede.

I membri dell'Associazione avranno cura di mantenere un permanente e fecondo rapporto con l'Ordinario Diocesano per essere costantemente seguiti nella loro nuova esperienza, e verificare la piena comunione con le linee pastorali della Diocesi.

La Beata Vergine Maria, nel luminoso Tricentenario dell'Aparecida e del Centenario delle Apparizioni di Fatima, san Luigi Maria Grignion de Montfort, san Fantino, san Nicola e tutti i santi la cui devozione è personalmente coltivata, sostengano l'avvio del cammino e lo proteggano con celeste protezione, della quale vuole essere propiziatrice la mia particolare benedizione.

Oppido Mamertina, 1° ottobre 2017
XXVI Domenica del T. O.
Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei.
Santa Teresa di Gesù Bambino.

FRANCISCUS MILITO EPISCOPUS OPPIDENSIS PALMARUM

✠ Francesco MILITO
Vescovo

Sac. Domenico CARUSO
Cancelliere Vescovile

DIOCESI DI OPPIDO MAMERTINA PALMI CURIA VESCOVILE CANCELLIERE

DIOCESI DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI

VERBALE DECRETO DI EREZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CLERICALE PUBBLICA DI FEDELI "PICCOLA OPERA DI MARIA REGINA DEI CUORI"

Nel nome del Signore.
Amen.

Oggi, 1° ottobre dell'Anno del Signore 2017, XXVI Domenica del T.O., Supplica alla Beata Vergine del Rosario di Pompei, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, essendo Sommo Pontefice Sua Santità Francesco, S. E. Rev. ma Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, nella Chiesa di San Rocco c/da Spina, situata nel territorio della Parrocchia "San Martino Vescovo" in Drosi, con Decreto vescovile Prot. n° 313/17 del 29 settembre 2017 avendo approvato il Codice Fondamentale della "Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori", ha promulgato con Prot. n° 314/17 il Decreto di erezione della *Piccola Opera* ad Associazione Clericale Pubblica di Fedeli, alla presenza di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Odilo Pedro Scherer, Arcivescovo Metropolita di San Paolo del Brasile, di presbiteri, diaconi, rappresentanti maschili e femminili della Vita Consacrata e di fedeli.

Il presente Atto, redatto in duplice originale, debitamente sottoscritto e letto all'Assemblea, sarà conservato nell'Archivio dell'Associazione Clericale Pubblica di Fedeli e in quello della Curia Vescovile.

A. M. D. G.

Sac. Domenico CARUSO
Cancelliere Vescovile

✠ Francesco MILITO
Vescovo

Codice fondamentale

CAPITOLO I

NATURA E FINE DELL'ASSOCIAZIONE

1. In seno alla porzione del Popolo di Dio che abita e vive nella terra di Calabria in Italia, la *Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori* (d'ora in poi: POMRC) è un'Associazione clericale pubblica di fedeli costituita in vista di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano, nella quale i membri pronunciano i voti privati di castità, povertà, obbedienza, e vivono una vita fraterna in comune *(cfr. At, 1,42-47)*. Ogni utilizzo negli articoli che seguono del termine "Associazione" non avrà altro significato che quello di "Associazione clericale pubblica costituita in vista di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano".

2. La sede attuale della POMRC si trova presso la Parrocchia *San Mar-*

tino, Vescovo in Drosi, Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, comune di Rizziconi, provincia di Reggio Calabria.

A. CARISMA PROPRIO DELL'ASSOCIAZIONE

3. La POMRC nasce da una ispirazione di un sacerdote della diocesi di Oppido Mamertina - Palmi, in seguito partecipata e accolta da alcuni presbiteri di altre diocesi calabresi, consenzienti i rispettivi Ordinari che, davanti alla concreta realtà della Chiesa e della società in Calabria, hanno sentito l'appello, fondato nella professione dei consigli evangelici e nella vita comune, a vivere e diffondere una esperienza evangelica e missionaria dove splenda la *novità cristiana* che lo Spirito suscita lì dove più grandi sono le sofferenze morali, materiali e sociali di tutti coloro che Dio chiama a vivere come suoi figli e figlie *(cfr. CIC, cann. 573-574)*.

4. La POMRC è segno e strumento per accrescere la *comunione* delle Chiese locali, attraverso la ricerca, la promozione e il consolidamento di concrete esperienze di *accoglienza*, di *ascolto*, di *dialogo* e di *lealtà*, che rendano ciascun battezzato attivo costruttore e costruttrice della comunità ecclesiale, rendendo così testimonianza alla piena maturità della fede in Cristo *(cfr. Ef 4,13-19)* e alla maternità della Chiesa.

5. Consapevole che la *comunione* nelle Chiese locali passa attraverso l'ascolto dei legittimi pastori, la POMRC ricerca, promuove e consolida tutto ciò che permette di far conoscere l'insegnamento e gli orientamenti pastorali e disciplinari dei Vescovi diocesani, specialmente per quello che riguarda i temi più delicati e controversi sia a livello di Chiesa universale, sia a livello delle Chiese locali di Calabria.

6. La POMRC è parimenti segno e strumento di integrale ed evangeli-

ca promozione umana. Forte della condivisione dei sentimenti e delle sofferenze di Cristo *(cfr. Fil 2,4-11; 1Pt 4,13-14)*, cui la professione dei consigli evangelici e la vita comune orientano come alla loro stessa sorgente *(cfr. LG 42, 44 e 45)*, la POMRC si rende presente in quelle situazioni in cui il Maligno e le "strutture di peccato" opprimono e violentano i corpi, le anime e la dignità delle vite individuali, del tessuto sociale, della cultura e degli stessi terra e mare di Calabria.

7. Condividendo le sofferenze dei poveri e le croci di coloro che si adoperano per costruire una terra ospitale e una società più giusta, la POMRC si mette a servizio della *speranza cristiana*, facendo proprie e sostenendo esperienze, percorsi e metodi di evangelizzazione il cui centro sia lo sviluppo della *libertà* dei figli e delle figlie di Dio, la cura della *solidarietà* con ogni persona umana e

con il creato, la disponibilità al *dono della vita* per l'altro come suprema attuazione del comandamento dell'*amore*.

8. Professando i consigli evangelici e vivendo la vita comune, la POMRC sceglie Cristo come regola di vita e si dedica a nuovo titolo alla missione della Chiesa. Per vivere pienamente questa scelta con cui lo Spirito unifica il popolo di Dio nella comunione e nel ministero, rinnovandolo e ringiovanendolo continuamente *(cfr. LG 8)*, la POMRC si impegna ad accogliere la Madre di Cristo e Madre della Chiesa come Patrona ed Educatrice di questo nuovo stato di vita.

9. Questa accoglienza si fonda sulle Scritture *(cfr. Gv 19,25-27)*, sull'insegnamento dei legittimi Pastori, e sull'esperienza della Chiesa. «Infatti i consigli, volontariamente abbracciati secondo la personale vocazione di ognuno,

contribuiscono considerevolmente alla purificazione del cuore e alla libertà spirituale, stimolano in permanenza il fervore della carità e [...] sono capaci di assicurare al cristiano una conformità più grande col genere di vita verginale e povera che Cristo Signore si scelse per sé e che la vergine Madre sua abbracciò» *(LG 46)*.

10. Questa accoglienza si fonda parimenti nell'esperienza spirituale dei presbiteri che hanno dato vita alla POMRC, dal momento che la *novità di vita cristiana* che essi hanno sentito di dover abbracciare, comunicare e diffondere in seno alle Chiese di Calabria, trova nella Madre del Signore la sua realizzazione più piena e più alta.

11. L'accoglienza della *Mater Christi et Ecclesiae* quale Patrona ed Educatrice della POMRC si concretizza nella sua venerazione con il titolo di "Nostra Signora Immacolata Con-

cezione Aparecida". La storia delle origini del famoso santuario mariano del Brasile e il suo messaggio spirituale, infatti, sebbene lontani nel tempo e nello spazio dall'Italia e dalla Calabria, ben sintetizzano l'essere e l'operare della POMRC.

12. Chiamata ad esistere in terra di Calabria perché la santità della Chiesa e dei suoi figli e figlie risplenda ancor più tenacemente lì dove le tenebre reclamano a sé vite, storie, corpi e lo stesso creato *(cfr. LG 40-41)*, la POMRC si dedica al rafforzamento di una Chiesa dal *volto materno* che sappia generare alla verità, alla lealtà, alla relazionalità, alla comunione.

13. Il *volto materno* della Chiesa una e santa che la POMRC si dedica a costruire risplende parimenti nella scelta preferenziale di rimanere quotidianamente insieme a coloro che il Maligno ed il male prima attraggono con false promesse e poi scartano

senza pietà, consegnandoli alla cultura della morte e alla stessa morte, al fine di combattere egualmente insieme la buona battaglia della fede *(cfr. 1Tim 6,11-12)* a servizio della cultura della vita, ben sapendo a chi si è data e si deve dare fiducia *(cfr. 2Tim 1,6-12)*.

14. Il *volto materno* della Chiesa è inseparabile dal volto materno e dalla persona di Maria di Nazaret, colei che il Padre ha scelto per essere, come prima e perfetta discepola, la Madre del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo *(cfr. LG 52 e 56)*: «il che ha un valore esemplare, universale e permanente» *(MC 35)*.

15. Guardando a "Nostra Signora Immacolata Concezione Aparecida", sperimentandone la concreta presenza nella vita liturgica della Chiesa *(cfr. SC 103)* e invocandone la molteplice intercessione *(cfr. LG 62; RM 21 e 40)*, la POMRC si dedica a

uno stile di vita fraterna e di missione apostolica che promuovano senza ambiguità quel che papa Francesco ha chiamato lo «stile mariano» nell'evangelizzazione *(cfr. EG 288)*.

16. La POMRC vuole essere il segno e lo strumento della forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. «Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché "ha rovesciato i potenti dai troni" e "ha rimandato i ricchi a mani vuote" *(Lc 1,52-53)* è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. È anche colei che conserva premurosamente "tutte queste cose, meditandole nel suo cuore" *(Lc 2,19)*. Maria sa rico-

noscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri "senza indugio" *(Lc 1,39)*. Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l'evangelizzazione» *(EG 288)*.

17. Indissolubilmente legata alle gioie e alle speranze, alle tristezze e alle angosce delle donne e degli uomini della Calabria e della sue Chiese, così come a quelli della Chiesa universale, la POMRC è al totale servizio, come Maria, della trasformazione di ogni vita nel Cristo. «Maria è colei che sa trasformare

una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È l'amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto materno. Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, ed effonde incessantemente la vicinanza dell'amore di Dio. Attraverso le varie devozioni mariane, legate generalmente ai santuari, condivide le vicende di ogni popolo che ha ricevuto il Vangelo, ed entra a far parte della sua identità storica» *(EG 286)*.

B. OPERE DI APOSTOLATO PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE

18. La POMRC ha come missione propria di valorizzare, attraverso la testimonianza dei suoi membri, la dimensione mariana della spiritualità cristiana, intesa come rapporto diretto e permanente con Maria nella preghiera, nella disponibilità al suo materno influsso e nella assimilazione dei suoi atteggiamenti evangelici, ordinato a risolversi in un cammino di fedeltà a Cristo, di docilità allo Spirito Santo, di comunione con il Padre e di vita ecclesiale.

19. Nella storia delle origini della POMRC sono state fonti di ispirazione le diverse manifestazioni del culto mariano nella Chiesa. Tra queste, una speciale presenza è costituita dal santuario brasiliano di Nostra Signora Aparecida, con i suoi molteplici messaggi spirituali:

l'Immacolata che ci dona il suo Figlio Redentore del mondo, Capo del Corpo mistico, unito alla Chiesa; il richiamo alla preghiera e al battesimo; la predilezione per i poveri e gli emarginati.

20. Nostra Signora Immacolata Concezione Aparecida è la Madre, Regina e Patrona Principale della POMRC.

21. Chierici o laici, e qualunque sia l'attività da essi svolta, i membri della POMRC, vivendo la propria vita consacrata in forma attiva, sono Apostoli del Regno di Dio, chiamati e inviati per la missione evangelizzatrice della Chiesa, collaboratori dei suoi Pastori e testimoni personali del Vangelo che annunciano.

22. I membri sono chiamati pertanto a santificarsi nella missione, nel distacco che essa richiede, nelle fatiche che comporta, nella disponibilità che esige nel doversi adattare alle

persone e alle situazioni, rinunciando alle proprie visioni personali e ai progetti individuali, per adottare unicamente il progetto di Dio, che si manifesta nel mandato affidato a ciascuno dal Vescovo, dai superiori, dalla comunità.

23. Diffondere per far conoscere e praticare la spiritualità mariana è la missione specifica che la POMRC ha assunto come propria, nella convinzione che essa sia un bisogno per la Chiesa di oggi, in vista della crescita del Regno di Cristo nel mondo. Come apostoli di questa "vera e tenera devozione a Maria", sull'esempio di san Luigi Maria da Montfort, i membri si impegnano a proporre questa via di santità attraverso le opere del loro apostolato.

24. La Beata Vergine Maria, che si reca in fretta dalla parente Elisabetta per portare Gesù *(cfr. Lc 1,39-45)*, che presenta Gesù ai Magi, come Madre

della Sapienza *(cfr. Mt 2,11-12)*, che provoca il segno di Cana per la fede dei discepoli *(cfr. Gv 2,1-12)*, che è presente pubblicamente ai piedi della croce *(cfr. Gv 19,25-27)*, che fa assemblea con gli apostoli alla Pentecoste *(cfr. At 1,12-14; 2,1-13)*, è il modello di ogni missionario, inviato per essere segno di Gesù Cristo, garanzia della sua presenza nel mondo e voce di lui, che chiama tutti a conversione e salvezza.

25. La POMRC, nel compimento della sua missione, sente di compiere la missione stessa di Maria che consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione in dipendenza da lui e con lui con la grazia di Dio Onnipotente *(cfr. LG 56)*.

26. La POMRC nel suo apostolato tende a realizzare quella missione di Maria che è la sua maternità ver-

so gli uomini, questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste dal momento del consenso fedelmente prestato nell'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti anche dopo la sua assunzione in cielo non ha interrotto questa funzione salvifica, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni che ci assicurano la nostra salvezza eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata *(cfr. LG 62)*.

27. La POMRC è convinta che la missione propria ad essa affidata è quella di diffondere l'amore verso la Beata Vergine Maria per la crescita della dimensione mariana della vita cristiana, certa che Maria, per la sua intima partecipazione alla storia del-

la salvezza, riunisce per così dire e riverbera le esigenze supreme della fede, quando è fatta oggetto della predicazione e della venerazione chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. A sua volta la Chiesa, mentre ricerca la gloria di Cristo, diventa più simile al suo grande modello, progredendo continuamente nella fede, speranza e carità e in ogni cosa cercando e compiendo la divina volontà. Onde anche nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda a colei che generò il Cristo, concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della Chiesa. La Vergine infatti nella sua vita fu modello di quell'amore materno da cui devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini *(cfr. LG 65)*.

28. Questa missionarietà, presente nell'anima e nello spirito di Maria, condurrà la POMRC a scegliere di preferenza gli ultimi del mondo come destinatari della propria azione missionaria. Accetteranno di svolgere il loro apostolato tra le periferia esistenziali: si rivolgeranno ai piccoli, ai poveri, agli esclusi, impegnandosi in modo speciale, secondo quanto precisato nel Codice Complementare, nei luoghi e tra le categorie generalmente rifiutate. Quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono *(cfr. 1Cor 1,27-28)*.

CAPITOLO II

LA CONSACRAZIONE RELIGIOSA

29. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, i membri della POMRC consapevoli del fatto che la vita consacrata, mediante la professione dei consigli evangelici, costituisce una forma stabile di vita con la quale i fedeli seguono Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, si dànno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa. In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale titolo al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, essi cercano di conseguire la perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e, volendo essere nella Chiesa segno luminoso, preannuncino la gloria celeste *(cfr. CIC, can. 573 §1)*.

30. Nella POMRC, eretta canonicamente dalla competente autorità della

Chiesa, una tale forma di vita viene liberamente assunta dai membri che mediante i voti, professano i consigli evangelici di castità, di povertà, di obbedienza e, per mezzo della carità alla quale essi conducono, si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero *(cfr. CIC, can. 573 §2)*.

31. Lo stato dei membri della POMRC che professano i consigli evangelici, alla luce del carisma sopra descritto, così come configurata dall'art. 1, appartiene alla vita e alla santità della Chiesa e deve perciò nella Chiesa essere sostenuto e promosso da tutti *(cfr. CIC, can. 574 §1)*.

32. A questo stato i membri della POMRC sono da Dio chiamati con speciale vocazione, per usufruire di un dono peculiare nella vita della Chiesa e, secondo il fine e lo spirito della propria Associazione, giovare alla sua missione di salvezza *(cfr. CIC, can. 574 §2)*.

33. I membri della POMRC, secondo quanto sancito dal can. 575 e sviluppato nel Codice Complementare, avranno cura di considerare i consigli evangelici, fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo Maestro, come un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal Signore e con la sua grazia sempre conserva.

34. I membri laici della POMRC non porteranno nessun abito particolare che sia segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà; i chierici adotteranno l'abito clericale a norma del can. 284 *(cfr. CIC, can. 669)*.

35. Secondo il disposto del can. 599, il consiglio evangelico della castità assunto per il Regno dei cieli, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato.

36. Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la dipendenza e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio della POMRC *(cfr. CIC, can. 600)*.

37. Il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni *(CIC, can. 601)*.

38. I singoli membri della POMRC sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza *(cfr. CIC, can. 590 §2)*.

CAPITOLO III

LA NOSTRA VITA CON DIO

39. Primo e particolare dovere di tutti i membri della POMRC deve essere la contemplazione delle realtà divine e la costante unione con Dio nell'orazione *(cfr. CIC, can. 663 §1)*.

40. I membri della POMRC, per quanto è possibile, partecipino ogni giorno al Sacrificio eucaristico, ricevano il Corpo santissimo di Cristo e adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento *(cfr. CIC, can. 663 §2)*.

41. I membri della POMRC attendano alla comunitaria celebrazione della liturgia delle ore: ufficio delle letture, lodi, ora media, vespri e compieta *(cfr. CIC, can. 663 §3)*. Ulteriori determinazioni troveranno disciplina nel Codice Complementare.

42. I membri della POMRC attendano quotidianamente, per un tempo di almeno trenta minuti, alla meditazione personale. Alla lettura della sacra Scrittura e all'orazione mentale si accompagnino anche altri esercizi di pietà secondo le determinazioni del Codice Complementare *(cfr. CIC, can. 663 §3)*.

43. Con la quotidiana pratica del rosario mariano, i membri della POMRC onorano, con culto speciale, la Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata *(cfr. CIC, can. 663 §4)*.

44. Nelle modalità attuative contenute nel Codice Complementare, i membri della POMRC osserveranno a scadenza mensile i tempi di ritiro ed annualmente attenderanno agli esercizi spirituali per un tempo non inferiore ai sette giorni *(cfr. CIC, can. 663 §5)*.

45. I membri della POMRC siano perseveranti nella conversione dell'animo a Dio, attendano anche all'esame quotidiano di coscienza e si accostino con frequenza al sacramento della penitenza *(cfr. CIC, can. 664)*.

46. Le preghiere per i membri infermi e i suffragi per i membri defunti della POMRC trovino opportuna specificazione nel Codice Complementare.

CAPITOLO IV

LA NOSTRA VITA IN COMUNE

47. La vita comunitaria, per la quale tutti i membri della POMRC sono radunati in Cristo come una peculiare famiglia, sia definita, anche attraverso ulteriori specificazioni da inserirsi nel Codice Complementare, in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno. I membri poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, siano esempio di riconciliazione universale in Cristo *(cfr. CIC, can. 602)*.

48. I membri della POMRC devono vivere la vita in comune in una casa dell'Associazione e, trovandosi nella situazione di dover trascorrere la notte fuori dalla medesima casa, non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore. Se poi si tratta di una assenza prolungata,

il Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere a un membro di vivere fuori della casa dell'Associazione, ma non oltre un anno, a meno che ciò non sia per motivo di infermità, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Associazione *(cfr. CIC, can. 665 §1)*.

49. Nel fare uso dei mezzi della comunicazione sociale ogni membro della POMRC osservi la necessaria discrezione ed eviti tutto quanto nuoce alla propria vocazione e mette in pericolo la castità di una persona consacrata *(cfr. CIC, can. 666)*.

50. In ogni casa della POMRC si osservi la clausura adeguata all'indole e alla missione dell'Associazione, secondo le determinazioni del Codice Complementare, facendo in modo che ci sia sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai membri *(cfr. CIC, can. 667 §1)*.

CAPITOLO V

LA NOSTRA VITA APOSTOLICA

51. L'apostolato di tutti i membri della POMRC consiste in primo luogo nella loro testimonianza di vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la penitenza *(cfr. CIC, can. 673)*.

52. La POMRC, attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale e secondo le specificazioni del Codice Complementare, partecipa della funzione pastorale della Chiesa e presta agli uomini i più svariati servizi; essa perciò perseveri fedelmente nella grazia della propria vocazione *(cfr. CIC, can. 676)*.

53. Nella POMRC l'azione apostolica appartiene alla sua stessa natura. Perciò l'intera vita dei membri sia permeata di spirito apostolico, e d'altra parte tutta l'azione apo-

stolica sia animata dallo spirito religioso *(cfr. CIC, can. 675 §1)*. L'azione apostolica deve sempre sgorgare dall'intima unione con Dio, e al tempo stesso consolidarla e favorirla *(CIC, can. 675 §2)*. Tale azione, da esercitarsi a nome della Chiesa e per suo mandato, sia condotta nella comunione con la Chiesa *(cfr. CIC, can. 675 §3)*.

54. I Superiori e i membri mantengano con fedeltà la missione e le opere proprie dell'Associazione; tuttavia procedano con prudenza agli adattamenti richiesti dalle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti *(cfr. CIC, can. 677 §1)*.

55. I membri della POMRC sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono seguire con rispetto devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere

di apostolato *(cfr. CIC, can. 678 §1)*. Nell'esercizio dell'apostolato esterno i membri della POMRC sono soggetti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell'Associazione; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo *(cfr. CIC, can. 678 §2)*. Nell'organizzare le attività apostoliche dei membri è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori dell'Associazione procedano avendo scambiato i pareri *(cfr. CIC, can. 678 §3)*.

56. Ulteriori opere di apostolato trovino determinazione nel Codice Complementare.

CAPITOLO VI

LA FORMAZIONE DEI MEMBRI

A. PRINCIPI GENERALI CIRCA LA FORMAZIONE

57. Nella POMRC può essere ammesso ogni cattolico che abbia retta intenzione, che possegga le qualità richieste dal diritto universale e da quello proprio, e non sia vincolato da impedimento alcuno *(cfr. CIC, can. 597 §1)*. Nessuno può essere ammesso senza adeguata preparazione *(CIC, can. 597 §2)*.

58. I Superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all'età richiesta, abbiano salute, indole adatta e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'Associazione; la salute, l'indole e la maturità siano anche verificati, all'occorrenza, da esperti,

fermo restando il disposto del can. 220 *(cfr. CIC, can. 642)*.

B DIVERSE TAPPE DELLA FORMAZIONE

59. La tappa formativa del postulandato trovi determinazione nel Codice Complementare.

60. Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Superiori maggiori della POMRC *(cfr. CIC, can. 641)*.

61. È ammesso invalidamente al noviziato: 1) chi non ha ancora compiuto 17 anni di età; 2) il coniuge, durante il matrimonio; 3) chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica, salvo il disposto del can. 684; 4) chi entra nella POMRC indotto da violenza, da grave timore o dolo, o

colui che il Superiore accetta, indotto allo stesso modo; 5) chi ha nascosto di essere stato incorporato in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica *(cfr. CIC, can. 643 §1)*. Il Codice Complementare può stabilire altri impedimenti, anche per la validità dell'ammissione, o porre condizioni *(cfr. CIC, can. 643 §2)*.

62. I candidati, prima di essere ammessi al noviziato, devono produrre un attestato di battesimo, di confermazione, nonché di stato libero *(CIC, can. 645 §1)*. Se si tratta di ammettere chierici, o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata, o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l'attestato rilasciato rispettivamente dall'Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore dell'istituto o della società, oppure dal rettore del seminario *(CIC, can. 645 §2)*. Il Codice Complementare può esi-

gere altri documenti circa l'idoneità richiesta per i candidati e l'immunità da impedimenti *(cfr. CIC, can. 645 §3)*. I Superiori, se a loro pare necessario, possono richiedere altre informazioni, anche sotto segreto *(CIC, can. 645 §4)*.

63. Il noviziato, con il quale si inizia la vita nella POMRC, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, e specificamente di quella propria dell'Associazione, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità *(cfr. CIC, can. 646)*.

64. L'erezione della casa di noviziato, il suo trasferimento e la soppressione si compiano mediante un decreto scritto del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio *(cfr. CIC, can. 647 §1)*. Il noviziato per essere valido deve essere compiuto

in una casa regolarmente designata allo scopo. In casi particolari, e a modo di eccezione, su concessione del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, un candidato può fare il noviziato in un'altra casa dell'Associazione sotto la guida di un membro sperimentato, che faccia le veci del maestro dei novizi *(cfr. CIC, can. 647 §2)*. Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa dell'Associazione, da lui stesso designata *(cfr. CIC, can. 647 §3)*.

65. Per essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi, da trascorrere nella stessa comunità del noviziato, fermo restando il disposto del can. 647, §3 *(CIC, can. 648 §1)*. Il noviziato non sia prolungato oltre i due anni *(CIC, can. 643 §3)*.

66. Salvo il disposto del can. 647, §3, una assenza dalla casa del noviziato

che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata *(cfr. CIC, can. 649 §1)*. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni *(CIC, can. 649 §2)*.

67. I novizi devono essere accompagnati nel coltivare le virtù umane e cristiane; introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l'orazione e il rinnegamento di sé; guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e meditazione delle sacre Scritture; preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici; istruiti infine sull'indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la vita della POMRC, ed educati all'a-

more verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori *(cfr. CIC, can. 652 §2)*. I novizi, consapevoli della propria responsabilità, collaborino attivamente con il proprio maestro in modo da rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina *(CIC, can. 652 §3)*. I membri della POMRC si impegnino nel cooperare alla formazione dei novizi, per la parte che loro spetta, con l'esempio della vita e con la preghiera *(cfr. CIC, can. 652 §4)*. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648, §1, sia dedicato all'opera di formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione *(CIC, can. 652 §5)*.

68. Il novizio può liberamente lasciare la POMRC, e d'altra parte l'autorità competente della medesima può dimetterlo *(cfr. CIC, can. 653 §1)*.

69. Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia am-

messo alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità il Superiore maggiore può prolungare il periodo di prova secondo le determinazioni del Codice Complementare, ma non oltre sei mesi *(cfr. CIC, can. 653 §2)*.

70. Stando a quanto sancito nell'art. 1 e considerato che i membri della POMRC si impegnano a vivere *come se fossero già religiosi*, non si trascuri il dettato del can. 654, dato che nella professione religiosa i membri assumono con voto pubblico l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati nell'istituto con i diritti e i doveri definiti giuridicamente.

71. Per la validità della professione temporanea si richiede che: 1) chi la vuole emettere abbia compiuto

almeno 18 anni di età; 2) il noviziato sia stato portato a termine validamente; 3) ci sia l'ammissione, fatta liberamente da parte del Superiore competente, con il consenso del suo Consiglio a norma del diritto; 4) la professione sia espressa, e venga emessa senza che ci sia violenza, timore grave o inganno; 5) sia ricevuta dal legittimo Superiore, personalmente o per mezzo di altri *(cfr. CIC, can. 656)*.

72. La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo di cinque anni, da rinnovare ogni anno *(cfr. CIC, can. 655)*.

73. Se però pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore competente secondo quanto determinato nel Codice Complementare, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi com-

plessivamente la durata di nove anni *(cfr. CIC, can. 657 §2)*.

74. Nella POMRC, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'Associazione e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione *(cfr. CIC, can. 659 §1)*. Nel Codice Complementare si stabilisca la *ratio* e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto è richiesto dalle finalità e l'indole della POMRC *(cfr. CIC, can. 659 §2)*. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dal "piano degli studi" proprio dell'Associazione (cfr. *CIC, can.* 659 §3).

75. La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività

dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo l'opportunità *(CIC, can. 660 §1)*. Durante il periodo di questa formazione non si affidino ai membri della POMRC incarichi e attività che la ostacolano *(cfr. CIC, can. 660 §2)*.

76. Avanti la prima professione i membri cedano l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono poi, almeno prima della professione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile *(cfr. CIC, can. 668 §1)*. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore competente *(cfr. CIC, can. 668 §2)*. Tutto ciò che un membro del-

la POMRC acquista con la propria industriosità o a motivo dell'Associazione, lo acquista per l'Associazione stessa. Ciò che riceve come pensione, sussidio o assicurazione, a qualunque titolo, è acquisito per l'Associazione *(cfr. CIC, can. 668 §3)*. Dovendo ciascun membro, per la natura stessa della POMRC di "Associazione clericale pubblica costituita in vista di essere eretta Istituto religioso di diritto diocesano", compiere la rinuncia radicale ai propri beni, la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa *(cfr. CIC, can. 668 §4)*.

77. Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione colui che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua; altrimenti

deve lasciare la POMRC *(cfr. CIC, can. 657 §1)*.

78. La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre *(CIC, can. 657 §3)*.

79. Allo scadere della professione temporanea, si può essere esclusi dall'emettere la successiva professione, se sussistono giuste cause, da parte del Superiore maggiore competente, udito il suo Consiglio *(cfr. CIC, can. 689 §1)*. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio dei periti rende non idonei alla vita nella POMRC secondo il disposto §1 del can. 689, costituisce motivo per la non ammissione a rinnovare la professione o la professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte della POMRC, oppure a lavori sostenuti nell'Associazione stessa *(cfr. CIC,*

can. 689 §2). Se però la persona, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimessa dalla POMRC *(cfr. CIC, can. 689 §3)*.

C. I RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE

80. Il maestro dei novizi deve essere un membro della POMRC che abbia emesso i voti perpetui e sia stato legittimamente designato *(cfr. CIC, can 651 §1)*. Al maestro si possono assegnare, quando occorre, degli aiutanti i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e la *ratio* della formazione *(CIC, can. 651 §2)*. Alla formazione dei novizi devono essere preposti membri della POMRC accuratamente preparati, i quali possano assolvere il loro compito in modo efficace e stabile, senza essere distolti da altri impegni *(cfr. CIC, can. 651 §3)*.

81. Spetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie della POMRC *(cfr. CIC, can. 652 §1)*.

D. FORMAZIONE PERMANENTE

82. Per tutta la vita i membri della POMRC proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo *(cfr. CIC, can. 661)*.

E. RIAMMISSIONE

83. Chi avendo compiuto il noviziato, oppure dopo la professione, è uscito legittimamente dalla POMRC può esservi riammesso dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia al Superiore Generale stesso stabilire un

conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua, a norma dei cann. 655 e 657 *(cfr. CIC, can. 690 §1)*.

CAPITOLO VII

IL GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

84. Quando i membri di voti perpetui sono pochi e, pertanto, non si può ancora celebrare un Capitolo Generale, è il Vescovo della sede principale dell'Associazione che nomina il Superiore Generale e gli altri ufficiali, previa un'adeguata consultazione.

A. L'AUTORITÀ NELL'ASSOCIAZIONE

85. I Superiori della POMRC adempiano il proprio incarico ed esercitino la propria potestà a norma del diritto universale e di quello proprio *(cfr. CIC, can. 617)*.

86. I Superiori della POMRC esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante

il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell'adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell'Associazione e della Chiesa, ferma restando l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto *(cfr. CIC, can. 618)*.

87. I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio e insieme con i membri della POMRC loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano perciò essi stessi con frequenza ai membri dell'Associazione il nutrimento della parola di Dio e li indirizzino alla celebrazione della sacra liturgia. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù e

nell'osservare le leggi e le tradizioni della POMRC; provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie, riprendano gli irrequieti, confortino i timidi, con tutti siano pazienti *(cfr. CIC, can. 619)*.

B. IL CAPITOLO GENERALE

88. Il Capitolo Generale, che ha nella POMRC la suprema autorità, in via ordinaria celebrato ogni sei anni, deve essere composto in modo da rappresentare l'intera Associazione, per risultare vero segno della sua unità nella carità. Al Capitolo compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell'istituto di cui nel can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; eleggere il Superiore Generale, trattare gli affari di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare

(cfr. CIC, can. 631 §1). Il Capitolo Generale ha la potestà di modificare il Codice Fondamentale, a cui deve seguire l'approvazione del Vescovo diocesano. Tali modifiche debbono essere approvate con maggioranza qualificata, mentre tutte le altre decisioni con maggioranza assoluta, a meno che nei singoli casi non sia determinato diversamente. Il Capitolo Generale può essere celebrato in via straordinaria, su convocazione del Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio, per trattare problemi ritenuti principali nella vita e nell'attività della POMRC.

89. Membri di diritto del Capitolo Generale sono il Superiore Generale, i membri del Consiglio Generale, l'Economo Generale, il Segretario Generale (che può essere anche il Segretario del Capitolo Generale), i Superiori locali. Un numero di delegati viene eletto secondo le determinazioni del Codice Complementare.

Il numero dei delegati non deve essere inferiore a quello dei membri per diritto.

90. Il Capitolo Generale procede all'elezione del Superiore Generale tenendo conto del disposto del can. 119, 1°. La stessa maggioranza prevista nel can. 119, 1° è richiesta per l'elezione dei quattro Consiglieri generali. L'Economo ed il Segretario generali, invece, non vengono eletti nel Capitolo Generale, ma nominati dal Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio.

91. L'elezione del Superiore Generale è presieduta dal Vescovo della diocesi ove si celebra il Capitolo Generale *(cfr. CIC, can. 625 §2)*.

92. Le deliberazioni del Capitolo Generale, talvolta, possono riguardare non l'intera Associazione, ma interessare determinate zone o province: in tal caso obbligano solo gli interessati.

C. IL GOVERNO GENERALE

93. Il Superiore Generale ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province della POMRC, su tutte le case e su tutti i membri; gli altri Superiori hanno questa potestà entro i limiti del proprio incarico *(cfr. CIC, can. 622)*.

94. Per essere validamente eletto all'ufficio di Superiore Generale si richiede che il sacerdote 1) sia eminente per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, saggezza, prudenza e virtù umane, e inoltre dotato di tutte le altre qualità che lo rendono adatto a compiere l'ufficio in questione; 2) goda di buona reputazione; 3) abbia almeno trentacinque anni di età; 4) abbia emesso la professione perpetua da almeno cinque anni; 5) si presbitero da almeno sei anni; 6) sia veramente esperto in sacra Scrittura, teologia o diritto canonico.

95. Il Superiore Generale viene costituito per un sessennio; un tale mandato potrà essere reiterato per un ulteriore sessennio alla scadenza del quale, tuttavia, per una nuova elezione, dovrà precedere un periodo di stacco fissato in sei anni *(cfr. CIC, can. 624 §1)*.

96. Il Superiore Generale, attenendosi alle norme del Codice Complementare della POMRC, visiti con la frequenza stabilita le case e le persone a lui affidate *(cfr. CIC, can. 628 §1)*.

97. Il Superiore Generale, nell'esercizio del proprio ufficio, è tenuto a valersi dell'opera del suo Consiglio *(cfr. CIC, can. 627 §1)*. Oltre ai casi stabiliti dal diritto universale, e al disposto di cui all'art. 87, il Codice Complementare determini gli ulteriori casi in cui per procedere validamente è richiesto il consenso oppure il consiglio, a norma del can. 127 *(cfr. CIC, can. 627 §2)*.

98. Nella POMRC, l'Economo Generale amministra i beni sotto la direzione del Superiore Generale e, nel tempo e nel modo stabiliti dal Codice Complementare, presenta all'autorità competente il rendiconto dell'amministrazione da lui condotta *(cfr. CIC, can. 636 §§1-2)*. L'Economo Generale, in casi particolari, senza diritto di voto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Generale. Ulteriori specificazioni trovino disciplina nel Codice Complementare.

99. Per il ruolo del Segretario Generale, tenendo conto del disposto dell'art. 88, si consideri quanto determinato nel Codice Complementare.

D. IL GOVERNO LOCALE

100. Per essere validamente eletti all'ufficio di Superiore locale si richiede un congruo spazio di tempo dopo la professione perpetua, da determinarsi dal Codice Complementare *(cfr. CIC, can. 623)*.

101. I Superiori Locali devono essere costituiti per un triennio; tale mandato potrà essere reiterato per un ulteriore triennio alla scadenza del quale, tuttavia, per una nuova elezione, dovrà precedere un periodo di stacco fissato in tre anni. Durante il loro incarico possono essere rimossi dall'ufficio o trasferiti ad un altro, per le ragioni specificate, conformemente al diritto universale, nel Codice Complementare *(cfr. CIC, can. 624 §3)*.

102. I Superiori Locali siano costituiti per elezione alla quale segua la necessaria conferma del Superiore maggiore competente *(cfr. CIC, can. 625 §3)*.

103. I Superiori locali abbiano il proprio Consiglio locale e nell'esercizio del proprio ufficio siano tenuti a valersi della sua opera *(cfr. CIC, can. 627 §1)*. Il Consiglio locale sia di almeno due membri di voti perpetui.

Nelle Comunità con meno di quattro membri di voti perpetui tutti formano il Consiglio. Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale *(cfr. CIC, can. 636 §1)*.

104. L'erezione di case si compie tenuta presente l'utilità della Chiesa e della POMRC e assicurate le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito propri della POMRC *(cfr. CIC, can. 610 §1)*.

105. Una casa della POMRC eretta legittimamente può essere soppressa dal Superiore Generale, dopo avere consultato il Vescovo diocesano. Per i beni della casa soppressa deve provvedere il diritto proprio della POMRC, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti *(cfr. CIC, can. 616 §1)*.

CAPITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI

106. La POMRC è una persona giuridica pubblica: ha la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali *(cfr. CIC, can. 634 §1)*. I beni della POMRC sono beni ecclesiastici e trovano disciplina nel Libro V del Codice di Diritto Canonico. Si eviti tuttavia ogni forma di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni *(cfr. CIC, can. 634 §2)*.

107. L'Ordinario del luogo ha il diritto di prendere visione della conduzione degli affari economici della POMRC *(cfr. CIC, can. 637)*.

108. Spetta al Codice Complementare determinare, entro l'àmbito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità

dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente un atto di amministrazione straordinaria *(cfr. CIC, can. 638 §1)*. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli officiali a ciò designati dal Codice Complementare, nei limiti del loro ufficio *(cfr. CIC, can. 638 §2)*. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa *(CIC, can. 638 §3)*. Inoltre, è necessario anche il

consenso scritto dell'Ordinario del luogo *(cfr. CIC, can. 638 §4)*.

109. La POMRC, tenuto conto dei singoli luoghi, si adoperi per dare una testimonianza in certo modo collettiva di carità e di povertà e, nella misura delle proprie disponibilità, destini qualcosa dei propri beni per le necessità della Chiesa e per contribuire a soccorrere i bisognosi *(cfr. CIC, can. 640)*.

CAPITOLO IX

SEPARAZIONE DEI MEMBRI DALL'ASSOCIAZIONE

110. L'autorizzazione, concessa dal Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione, comporta la dispensa dai voti privati, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione. Nei casi di separazione, per la protezione dei diritti del singolo e anche per il bene comune di tutta l'Associazione, si seguano i canoni 684-704, con gli adattamenti del caso.

CAPITOLO X

OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI

111. Tutti i membri della POMRC devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio della POMRC, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato *(cfr. CIC, can. 598 §2)*.

INDICE

Elenco sigle e abbreviazioni Pag. 4

Bibliografia » 4

Introduzione » 5
Atti ufficiali » 13
Codice fondamentale » 19

Capitolo I

Natura e fine dell'Associazione . . » 21
a. Carisma proprio dell'Associazione . » 22
b. Opere di apostolato proprie dell'Associazione » 32

Capitolo II

La consacrazione religiosa . . . » 39

Capitolo III

La nostra vita con Dio » 43

Capitolo IV

La nostra vita in comune » 47

Capitolo V

La nostra vita apostolica » 49

CAPITOLO VI

La formazione dei membri . . . Pag. 53

a. principi generali circa la formazione . » 53

b. diverse tappe della formazione . . » 54

c. i responsabili della formazione . . » 66

d. formazione permanente » 67

e. riammissione » 67

CAPITOLO VII

Il governo dell'associazione . . . » 69

a. L'autorità nell'associazione . . . » 69

b. Il capitolo generale » 71

c. Il governo generale » 74

d. Il governo locale » 76

CAPITOLO VIII

Amministrazione dei beni temporali . » 79

CAPITOLO IX

Separazione dei membri dall'associazione » 83

CAPITOLO X

Osservanza delle costituzioni . . . » 85

TOTUS TUUS MARIA
AVE SIGNORA APARECIDA

Finito di stampare
nel mese di Gennaio 2019
in Polistena (RC)
presso
Arti Poligrafiche Varamo srl

Tel. 0966 932256

www.varamoartipoligrafiche.it